

Bruxelles, 6 febbraio 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0026 (NLE)**

5912/17
ADD 1

**CORDROGUE 11
SAN 52
RELEX 93**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 febbraio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 72 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione delle sostanze ai sensi della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 72 final ANNEX 1.

All.: COM(2017) 72 final ANNEX 1



Bruxelles, 6.2.2017
COM(2017) 72 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione delle sostanze ai sensi della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

Posizione da adottare da parte degli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione, nel corso della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti nel marzo 2017 per quanto riguarda le modifiche dell'ambito del controllo di sostanze:

- (1) La sostanza U47700 deve essere inserita nella tabella I della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972.
- (2) La sostanza butirfentanil deve essere inserita nella tabella I della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972.
- (3) La sostanza 4-MEC (4-metilecatinone) deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- (4) La sostanza etilone deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- (5) La sostanza pentedrone (α -metilaminovaleroferone) deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- (6) La sostanza etilfenidato (EPH) deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- (7) La sostanza MPA (metiopropamina) deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- (8) La sostanza MDMB-CHMICA deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- (9) La sostanza 5F-APINACA (5F-AKB48) deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- (10) La sostanza XLR-11 deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.